

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Del 30/01/2024 n. 108

Settore IV

4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo

4.2.1 - UO Gestione rifiuti

OGGETTO: D.LGS. 36/2003. D.LGS. 152/2006, ART. 29-QUATER. PROVVEDIMENTO N. 2/2024/AIA/DIS DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 106 DEL 3/6/2015, INERENTE ALLA GESTIONE DELLA DISCARICA (OPERAZIONE D1) PER RIFIUTI NON PERICOLOSI IN VIA SAN VINCENZO, CORINALDO, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DEL LOTTO N. 2. GESTORE DELL'INSTALLAZIONE: ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA SAN VINCENZO 18, CORINALDO (AN).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTE le seguenti norme e relativi atti amministrativi:

- il decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte seconda, Titoli I e III-bis relativi all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e la Parte quarta, Titolo I, relativo alla gestione dei rifiuti;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
 - o le funzioni relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
 - o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
- la Deliberazione di Giunta provinciale n. 109 del 22/3/2011 che ha approvato le modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli di procedure A.I.A. in materia di gestione rifiuti;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 con la quale sono state approvate le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152;

- il Piano Regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con D.A.C.R. n. 128 del 14/04/2015;
- la legge regionale 9 maggio 2019, n. 11 ad oggetto “disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)”;
- l’art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in Legge 132/2018, e il DPCM 27/08/2021, relativi ai piani di emergenza interno ed esterno;
- il Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona, redatto dalla Prefettura di Ancona ai sensi dell’art. 26-bis del D.L. 113/2018;

VISTI i seguenti atti valutativi e autorizzativi:

- l’autorizzazione n. 6/2005 del 25/1/2005 e successive modifiche con cui la Provincia di Ancona ha approvato il piano di adeguamento di cui all’art. 17, comma 3, del D.lgs. 36/2003 e ha autorizzato la società ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SRL (di seguito ASA), all’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Via S. Vincenzo, Corinaldo, fino all’1/1/2009;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/VAA_08 del 13/3/2007 e successivo aggiornamento n. 64/VAA del 30/6/2011, rilasciata dalla Regione Marche per l’approvazione della variante alla suddetta discarica (2°-3° lotto) con aumento della capacità di smaltimento di RSU, autorizzandone l’esercizio fino al 30/6/2019;
- la Determinazione del Dirigente n. 111 dell’8/8/2014, con la quale questa Provincia ha espresso “Giudizio di compatibilità positivo con prescrizioni” in merito al progetto di ampliamento della discarica per una volumetria complessiva pari a mc. 2.433.135, suddivisa in tre lotti successivi e autonomi, comprendenti terreni ricadenti nei comuni di Corinaldo (Foglio 50, particelle 5-6-7-44-77-96-99-100-110-111-130-132-137) e Castelleone di Suasa (Foglio 5, particelle 11-13-14-15-19-20-24-30-95-171);
- l’autorizzazione integrata ambientale n. 106, emessa con D.D. 255 del 3/6/2015, rettificata con il provvedimento n. 115/2016/AIA, emesso con D.D. 93 del 21/01/2016, con la quale è stato approvato il progetto di ampliamento della discarica di Corinaldo limitatamente alla realizzazione del 1° lotto, per una volumetria complessiva pari a 614.000 mc (al netto della copertura finale), presentato dal Comune di Corinaldo, in qualità di capofila dell’accordo di programma tra i Comuni di Corinaldo e Castelleone di Suasa, ed è stata autorizzata la gestione dell’installazione da parte di ASA fino al 3/6/2031, per le seguenti operazioni di smaltimento di cui all’allegato B alla parte quarta del D.lgs. 152/2006:
 - o D1 – deposito sul suolo (discarica per rifiuti non pericolosi di RSU)
 - o D9 - trattamento chimico-fisico del percolato di discarica, con tecnologia ad osmosi inversa e relativo scarico delle acque reflue costituite dal permeato;
 - o D13 – raggruppamento preliminare consistente nella triturazione e vagliatura dei RSU;
 - o D15 – deposito preliminare al fine di consentire la verifica di conformità dei rifiuti in ingresso;
- il provvedimento n. 130/2016/AIA, emesso con D.D. 1710 del 29/11/2016, con il quale è stato approvato il piano economico finanziario della nuova vasca della discarica;

- il provvedimento n. 132/2016/AIA, emesso con D.D. 1751 del 14/12/2016, con il quale è stata autorizzata la modifica non sostanziale dell'AIA n. 106 del 3/6/2015 per l'aggiunta di ulteriori tipologie di rifiuti da conferire in discarica, provenienti da impianti di depurazione, e per l'inserimento nell'AIA delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche;

VISTI i seguenti documenti relativi al procedimento amministrativo in oggetto:

- la domanda di modifica sostanziale dell'AIA, pervenuta il 12/07/2023, prot. Prov. 24210 di pari data e la documentazione ad essa allegata, presentata da ASA ai sensi dell'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006, relativa alla:
 - o realizzazione e alla gestione del lotto n. 2, ubicato nel comune di Corinaldo, Foglio 50, particelle 169-166/parte-100-163/parte-160/parte, e nel comune di Castelleone di Suasa, Foglio 5, particelle 15/parte-13/parte-199/parte;
 - o modifica del confine con l'impianto TMB gestito dal CIR 33 Servizi Srl, con ridefinizione in difetto della volumetria abbancabile nel secondo lotto da 695.470 a 620.000 m³ di rifiuti, al lordo della copertura giornaliera;
 - o modifica della tipologia e della posizione della palificata a confine con l'impianto TMB;
 - o realizzazione di un pozzo di raccolta del percolato per il secondo lotto;
 - o realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio del percolato per il secondo lotto;
 - o modifica degli argini interni tra i lotti;
 - o realizzazione della nuova palazzina accettazione/pesa;
- la nota n. 27146 del 2/8/2023, con cui questa Provincia ha comunicato ad ASA e all'Unione dei Comuni Misa-Nevola e agli altri enti interessati, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-quater, comma 3, del D.lgs. 152/2006;
- la lettera prot. 27456 del 4/8/2023, con la quale è stata convocata la prima conferenza di servizi di cui all'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, per il 12/9/2023;
- il verbale della Conferenza di Servizi del 12/9/2023, inviato con lettera prot. 31734 del 13/9/2023, conclusasi con la richiesta di presentare entro 60 giorni le integrazioni richieste dall'U.O. Rifiuti, dall'ATA Rifiuti e dall'Arpam;
- la risposta alle richieste della conferenza, inviata da ASA il 10/11/2023, prot. 38925 di pari data, in merito alla quale, con lettera prot. 38986 del 10/11/2023, è stato chiesto il parere degli enti interessati;
- la lettera prot. 39485 del 15/11/2023, con la quale è stata convocata la seconda conferenza di servizi per il 15/12/2023;
- il parere favorevole dell'Area Governo del Territorio prot. 42135 del 7/12/2023, relativamente alla compatibilità con i criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dal capitolo 12 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti;
- la lettera prot. 43723 del 20/12/2023, con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 15/12/2023, conclusasi con la richiesta di presentare le integrazioni ritenute necessarie dall'ATA Rifiuti e dall'Arpam;

- la nota prot. 42815 del 20/12/2023 (prot. prov. 43717 di pari data), con la quale l'Arpam ha formalizzato le osservazioni già esposte nella suddetta conferenza;
- la risposta alle richieste della conferenza, inviata da ASA il 17/1/2024, prot. 1705 del 18/1/2024;
- la lettera prot. 1836 del 18/01/2024, con la quale è stata convocata la terza conferenza di servizi per il 26/1/2024;
- la nota prot. 2475 del 24/1/2024 (prot. prov. 2823 di pari data), con la quale l'Arpam ha trasmesso in parere positivo senza ulteriori osservazioni;
- la nota prot. 76/DT/lmg del 26/1/2024, prot. prov. 3105 di pari data, inviata da ASA secondo quanto richiesto in conferenza di servizi;
- il parere positivo con prescrizioni dell'ATA Rifiuti, prot. 414 del 26/1/2024, prot. prov. 3113 di pari data;
- la lettera prot. 3421 del 30/1/2024, con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi del 26/1/2024, conclusasi con l'accoglimento della domanda con prescrizioni;

PRESO ATTO che:

- con l'entrata in funzione dell'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB), situato a confine con la discarica in oggetto, è venuta meno la necessità di effettuare la triturazione e la vagliatura dei rifiuti urbani (D13);
- l'attività per la quale la società è autorizzata ricade nell'allegato A2, lett. e), della L.R. 11/2019 (discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del d.lgs. 152/2006), ad esclusione di discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 mc), tra quelle da sottoporre alla VIA ai sensi dell'art. 2, lett. a), della medesima legge;
- mediante la convenzione approvata con Delibera del Consiglio dell'Unione dei Comuni Misa-Nevola n. 3 del 12/4/2017, modificata con la Delibera n. 18 del 30/10/2017, è stata affidata ad ASA la gestione della discarica in oggetto, nonché la realizzazione degli ulteriori stralci;
- con lettere prot. 4611 del 18/9/2020 e 5297 del 22/10/2020, l'Unione dei Comuni Misa-Nevola ha invitato ASA a predisporre gli elaborati, relazioni necessari alla richiesta di AIA per l'autorizzazione all'attivazione dei lotti nn. 2 e 3;
- con lettera prot. 41673 del 26/11/2020, l'Assemblea Territoriale d'Ambito ATO2 – Ancona, ha comunicato di ritenere coerente con la programmazione vigente per lo smaltimento dei rifiuti, l'avvio dell'iter di autorizzazione per il solo secondo lotto;
- la nota tecnica prot. 41224 del 16/12/2022, con la quale questa Provincia ha stabilito che il progetto in oggetto non ricade, ai fini dell'applicazione della disciplina della VIA, nella tipologia di cui al punto 8 lettera r), dell'allegato B2 alle L.R. 11/2019 "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A2 o al presente allegato B2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A2)" e, quindi, non dovrà essere sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
- la società ASA è certificata ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, è registrata EMAS con n. IT-000578 ed è in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG 12 classifica III bis e OS1 classifica III;

- è stata stipulata una fidejussione a garanzia della gestione operativa della vecchia discarica, con importo pari ad euro 861.633,55 e scadenza al 30/6/2026;
- è stata stipulata una fidejussione a garanzia della gestione operativa della nuova discarica, con importo pari ad euro 1.040.139,50 e scadenza al 14/11/2030;

RITENUTO:

- di accogliere la domanda e di modificare l'AIA n. 106 del 3/6/2015 e successive modifiche con le prescrizioni formulate dai soggetti che hanno reso i propri pareri;
- di non confermare l'autorizzazione ad effettuare la triturazione e la vagliatura dei rifiuti urbani (D13);
- di prescrivere al gestore di ottemperare a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *"Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 13.04.2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 06/04/2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del IV Settore, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 821 del 23/06/2023, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo"* del Settore IV dell'Ente fino al 30 giugno 2024;

DETERMINA

- I. Di accogliere, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006, la domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale n. 106, emessa con D.D. n. 255 del 3/6/2015, e successive modifiche, relativa all'installazione ubicata nei comuni di

Corinaldo (Foglio 50, particelle 5-6-7-44-77-96-99-100-110-111-130-132-137) e Castelleone di Suasa (Foglio 5, particelle 11-13-14-15-19-20-24-30-95-171), presentata il 12/07/2023, prot. 24210 di pari data, e successive integrazioni, dalla società ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SRL (P. IVA 02151080427), con sede legale in Via San Vincenzo 18 – Corinaldo, in qualità di gestore dell'installazione, su mandato dell'Unione dei Comuni Misa-Nevola, e di approvare il relativo progetto, relativo alla:

1. realizzazione e alla gestione del lotto n. 2, ubicato nell'area del comune di Corinaldo identificata al Foglio 50 particelle 169-166/parte-100-163/parte-160/parte, e nell'area del comune di Castelleone di Suasa identificata al Foglio 5, particelle 15/parte-13/parte-199/parte;
 2. modifica del confine tra la discarica e l'impianto TMB gestito dalla società CIR 33 Servizi Srl, con ridefinizione in difetto della volumetria abbancabile nel secondo lotto da 695.470 a 620.000 m³ di rifiuti, al lordo della copertura giornaliera;
 3. modifica della tipologia e della posizione della palificata a confine con il TMB;
 4. realizzazione di un pozzo di raccolta del percolato per il secondo lotto;
 5. realizzazione di una nuova vasca di stoccaggio del percolato per il secondo lotto;
 6. modifica degli argini interni tra i lotti;
 7. realizzazione della nuova palazzina accettazione/pesa.
- II. Di autorizzare la società ASA (AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI) SRL, ai sensi degli articoli 6, comma 14, e 29-quater comma 11, del D.Lgs. 152/2006, alla realizzazione del progetto di cui al precedente paragrafo I, composto dagli elaborati elencati nell'allegato 1 al presente atto.
- III. Di concedere alla società ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SRL (P. IVA 02151080427), con sede legale in Via San Vincenzo 18 – Corinaldo (AN), l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 per lo svolgimento delle attività di cui alle seguenti categorie dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, relative all'installazione di cui al precedente paragrafo I:
1. categoria 5.4: "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti", limitatamente alle operazioni di chiusura e di gestione post chiusura della vecchia discarica (lotti 1-2-3) e di gestione operativa, chiusura e di gestione post chiusura della nuova porzione della discarica (lotti 1 e 2 di ampliamento);
 2. Categoria 5.3 lett. a) punti 1) e 2): "Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) trattamento fisico-chimico".

- IV.** Di autorizzare la società ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SRL (P. IVA 02151080427), con sede legale in Via San Vincenzo 18 – Corinaldo (AN), ad effettuare il deposito preliminare (D15) dei rifiuti in ingresso alla discarica, al fine di consentirne la verifica di conformità.
- V.** Di stabilire che la presente autorizzazione sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
1. autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per le operazioni di realizzazione e gestione della discarica (D1), di deposito preliminare (D15) dei rifiuti in ingresso al fine di consentirne la verifica di conformità, e di trattamento chimico-fisico (D9) del percolato (operazioni di cui all'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006);
 2. autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali su corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.A.C.R. n. 145/2010 (P.T.A. - Sez. D), costituite dal troppo pieno della vasca di raccolta del permeato in uscita dall'impianto di trattamento (D9) ad osmosi inversa del percolato, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - i. In base a quanto riportato all'art. 50 della D.A.C.R. n. 145/2010, lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti di emissione indicati in Tab. 4, allegato 5, alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, fermo restando il divieto di scarico per le sostanze elencate al paragrafo n. 2.1 dello stesso allegato;
 - ii. dovrà essere garantito in ogni periodo dell'anno il corretto allontanamento/smaltimento dei reflui nel corpo recettore, in modo tale da evitare ristagni di qualsiasi natura che possano causare inconvenienti igienico-sanitari e/o ambientali;
 3. autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.A.C.R. n. 145/2010 (P.T.A. - Sez. D), allo scarico su suolo, mediante sub-irrigazione, delle acque reflue domestiche, prodotte nel sito di discarica in Via S. Vincenzo – Corinaldo, provenienti dai servizi igienici dello spogliatoio per gli operai e dell'ufficio, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - i. deve essere osservato quanto prescritto nella Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977; in particolare lo scarico deve avvenire evitando:
 1. l'accumulo di sedimenti o di fanghiglia nel sistema di smaltimento, l'intasamento del pietrisco e impantamenti nel terreno circostante;
 2. fenomeni di impaludamento superficiale, esalazioni maleodoranti, presenza di schiume e torbidità nelle acque stesse, pena la revoca dell'autorizzazione;
 - ii. l'autorizzazione è rilasciata:
 1. senza pregiudizio di terzi, verso i quali il soggetto autorizzato assume ogni e qualsiasi responsabilità;

2. sotto l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto;
- iii. i limiti di scarico sono quelli fissati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la tipologia di scarico di riferimento e comunque nel rispetto del piano regionale per la tutela delle acque;
- iv. per un corretto funzionamento del sistema fognario, i fanghi depositati nella fossa Imhoff devono essere estratti almeno una volta l'anno, mentre i pozzetti sgrassatori devono essere svuotati almeno una volta ogni 18 mesi;
- v. per un corretto controllo da parte dell'autorità competente, si consiglia la tenuta di un registro delle manutenzioni;
- vi. è fatto obbligo di richiedere una nuova autorizzazione per ogni diversa destinazione dell'insediamento ed in caso di ampliamenti o ristrutturazioni del medesimo;
- vii. la presente autorizzazione sarà revocata in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché di quelle che, in materia, potranno essere successivamente emanate, salvo, comunque, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

VI. la realizzazione e la gestione dell'installazione devono essere conformi:

- a. relativamente alle operazioni di chiusura e di gestione post chiusura della vecchia discarica (lotti 1-2-3), al progetto approvato con prescrizioni con l'autorizzazione n. 6/2005 del 24/1/2005, rilasciata dalla Provincia di Ancona, e successive modifiche, in particolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 16/VAA_08 del 13/3/2007, rilasciata dalla Regione Marche, e successivo aggiornamento n. 64/VAA del 30/6/2011;
- b. relativamente all'intero nuovo comparto della discarica, alle prescrizioni ambientali di cui al capitolo 6 del Rapporto sull'impatto ambientale allegato alla D.D. 111 dell'8/8/2014, con la quale è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale;
- c. relativamente alla realizzazione del primo lotto di ampliamento e dell'impianto di trattamento (D9) del percolato, al progetto approvato con prescrizioni con l'AIA n. 106, emessa con D.D. 255 del 3/6/2015, e successive modifiche, per una volumetria complessiva, al netto della copertura superficiale finale, stimata in fase progettuale in mc. 614.000 e in ogni caso nel rispetto delle quote e dei profili di cui agli elaborati progettuali approvati;
- d. relativamente alla realizzazione e alla gestione del secondo lotto di ampliamento, al progetto approvato col presente atto, per una volumetria complessiva, al netto della copertura superficiale finale, stimata in fase progettuale in mc. 620.000 e in ogni caso nel rispetto delle quote e dei profili di cui agli elaborati progettuali approvati;
- e. alle norme in materia ambientale, in particolare il D.lgs. 36/2003 e il D.lgs. 152/2006, e alle previsioni del Piano Regionale Gestione Rifiuti; devono inoltre essere rispettate le norme vigenti in materia di urbanistica, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose.

VII. Il gestore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) deve essere effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche dell'impianto;
- b) le operazioni di gestione dell'installazione non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora né causare inconvenienti da rumore e odori;
- c) i rifiuti possono essere ammessi in discarica esclusivamente secondo le procedure di cui all'art. 11 del D.lgs. 36/2003 e se risultano conformi a quanto previsto dall'art. 7 del medesimo decreto;
- d) non sono ammessi in discarica i rifiuti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del D.lgs. 36/2003;
- e) è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 7 del D.lgs. 36/2003
- f) nella discarica possono essere ammessi i seguenti rifiuti, secondo la programmazione e le priorità previste dal Piano Regionale Gestione Rifiuti e dal Piano d'Ambito, identificati dai codici EER nel successivo paragrafo VIII:
 - a. rifiuti urbani non pericolosi;
 - b. rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal D.lgs. 36/2003;
- g) ai sensi dell'art. 11, comma 5, lett. e), deve essere data tempestiva comunicazione dell'eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, in ogni caso non oltre 3 giorni lavorativi;
- h) presso l'impianto è vietato effettuare, senza la specifica autorizzazione/iscrizione da parte degli organi competenti, altre operazioni di smaltimento e di recupero di cui agli allegati B e C al D.lgs. 152/2006;
- i) l'accesso alla discarica deve essere controllato al fine di impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati;
- j) i mezzi antincendio devono essere tenuti in efficienza;
- k) devono essere limitate le emissioni diffuse di polveri sia in fase di cantiere che di normale gestione della discarica, con il criterio della migliore tecnologia disponibile;
- l) si deve provvedere a mantenere costantemente una superficie umida a livello del suolo delle strade sterrate all'interno dell'impianto; deve essere presente in sito un sistema di pulizia delle ruote e delle parti esterne dei camion per l'asporto di polveri o di residui di rifiuti, tale operazione dovrà essere effettuata su tutti i mezzi in uscita;
- m) i regolari cambi di fluidi meccanici e rifornimenti eseguiti sulle macchine durante la manutenzione dovranno essere effettuati su una superficie completamente impermeabilizzata e dotata di un sistema di raccolta di eventuali sversamenti;
- n) le vasche di raccolta del percolato dovranno garantire lo stoccaggio in sicurezza, evitando tracimazioni, anche durante le fasi di abbancamento dei rifiuti;
- o) secondo quanto previsto dal paragrafo 5, dell'allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, il controllo e la sorveglianza devono essere condotti avvalendosi di personale qualificato ed indipendente;
- p) il piano di monitoraggio annuale deve includere i risultati degli estensimetri multibase e del monitoraggio dell'andamento delle pressioni interstiziali nella formazione pliocenica;
- q) prima della messa in opera dei materiali costituenti i rivestimenti di fondo e laterale, devono essere inviate a questa Provincia, all'Unione dei Comuni, ad ARPAM e

- all'ATA Rifiuti, le certificazioni atte a definire i parametri di progetto assunti per le analisi di stabilità all'interfaccia;
- r) la procedura di chiusura della discarica al termine della gestione operativa avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 12 del D.lgs. 36/2003; l'approvazione della chiusura avverrà con atto ufficiale della Provincia di Ancona; la durata della gestione di post chiusura dovrà essere di almeno 30 anni;
 - s) la manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che la Provincia, avvalendosi del supporto tecnico dell'Arpam, accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque superficiali interessate;
 - t) il calendario con l'esatta programmazione degli autocontrolli previsti dal piano di monitoraggio e controllo approvato, relativo all'anno solare successivo (con specifica del giorno e dell'ora delle singole indagini), deve essere trasmesso dal gestore alla Provincia di Ancona e all'ARPAM, entro il mese di dicembre di ogni anno; eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;
 - u) entro il 30 maggio di ogni anno il gestore deve comunicare i risultati del monitoraggio alla Provincia di Ancona e all'Arpam, anche su supporto informatico; contestualmente deve essere trasmessa una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente, corredati dai certificati analitici firmati da un tecnico abilitato, ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui il piano di monitoraggio è parte integrante;
 - v) i risultati del monitoraggio devono essere presentati come parte integrante della relazione di cui all'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 36/2003, anche quest'ultima da trasmettere entro il 30 maggio ogni anno alla Provincia di Ancona e all'Arpam, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 36/2003;
 - w) il gestore deve prestare, prima dell'avvio effettivo dell'abbancamento dei rifiuti nel secondo lotto della discarica, idonea garanzia finanziaria, in originale o con firma digitale, in accordo con le modalità definite con la D.G.P. n. 459/2008 come modificata con D.G.P. n. 266 del 19/5/2009;
 - x) l'impianto di estrazione del biogas deve garantire la massima efficienza di captazione e il conseguente recupero energetico come da allegato 1 punto 2.5 del D.Lgs. 36/2003;
 - y) nel caso di impraticabilità del recupero energetico del biogas la termodistruzione del biogas deve avvenire come previsto dal D.lgs. 36/2003 in idonea camera di combustione a temperatura $T > 850$ °C, concentrazione di ossigeno $\geq 3\%$ in volume e tempo di ritenzione $\geq 0,3$ sec.;
 - z) il sistema di estrazione e trattamento del biogas deve essere mantenuto in esercizio per tutto il tempo in cui nella discarica è presente la formazione del biogas come previsto al punto 2.5 dell'allegato 1 al D.lgs. 36/2003;
 - aa) al verificarsi delle situazioni straordinarie indicate nel piano di gestione operativa deve esserne data comunicazione, oltre alla Provincia, anche agli organi/enti preposti per legge a gestire tali situazioni;
 - bb) deve essere ottemperato a quanto disposto dall'art. 26-bis del decreto-legge 113/2018, convertito in legge 132/2018, e dal DPCM 27/8/2021, relativamente ai piani di emergenza interno ed esterno; ai fini dell'aggiornamento del *Piano per la gestione delle emergenze esterne e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti siti nel territorio della provincia di Ancona* ai sensi dell'art. 26-bis del D.L. 113/2018, in caso di modifica, voltura o

- revoca dell'autorizzazione, oppure di variazione dei presidi ambientali e di sicurezza, il gestore deve darne informazione al Prefetto competente per territorio, ritrasmettendo, ove necessario, la scheda C.2. delle Linee Guida approvate con DPCM 27/8/2021. Il gestore deve inoltre inviare alla Prefettura la scheda aggiornata in caso di modifiche relative ai dati sensibili di frequente variazione (numeri di telefono reperibili, recapiti, referenti, sostanze, target vulnerabili, etc.);
- cc) il quantitativo massimo giornaliero di percolato che può essere trattato (D9) è di 70 mc;
- dd) prima dell'avvio effettivo della gestione dell'impianto di trattamento del percolato (D9), dovrà presentare a questa Provincia idonea garanzia finanziaria, in originale o con firma digitale, con importo pari a € 75.000, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 10 della DGR 515/2012, con validità di 2 anni oltre la data di scadenza del presente atto o in alternativa con durata di almeno 7 anni, in quest'ultimo caso con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e s.m.i. e con Determinazione Dirigenziale 750 del 18/7/2018;
- ee) il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti in deposito preliminare (D15) è di 150 tonnellate, per un volume massimo di 300 metri cubi; tali limiti non sono vincolanti nel caso di eventi straordinari e/o calamitosi;
- ff) il tempo massimo di permanenza dei rifiuti in deposito preliminare (D15) è di 90 giorni; tale limite non è vincolante nel caso di eventi straordinari e/o calamitosi;
- gg) deve presentare a questa Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, idonea garanzia finanziaria per il deposito preliminare (D15) dei rifiuti, in originale o con firma digitale, con importo pari a € 20.000, fatte salve le riduzioni previste dall'art. 10 della DGR 515/2012, e validità di 2 anni oltre la data di scadenza del presente atto o in alternativa con durata di almeno 7 anni, in quest'ultimo caso con invio del rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza. La garanzia finanziaria deve essere stipulata secondo i criteri e gli schemi approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 515 del 16/04/2012 e s.m.i. e con Determinazione Dirigenziale 750 del 18/7/2018;
- hh) in conformità a quanto previsto dall'art. 8 comma 2, 3 e 4 della Legge Quadro n. 447/95, dall'art. 5 e 9 della Legge Regionale n. 28/2001 e dal Capitolo V delle Linee Guida applicative contenute nella DGR 896/2003, entro 3 mesi dalla messa a regime della coltivazione del lotto II della discarica, dovrà essere fornita alla Provincia, all'Unione dei Comuni e all'ARPAM, una apposita valutazione di impatto acustico "post operam" redatta da un tecnico competente in acustica (iscritto all'ENTECA). Tale valutazione dovrà essere effettuata con misure dirette nei punti maggiormente significativi per valutare correttamente la rumorosità prodotta. Dovranno essere effettuate misure anche in corrispondenza della vicina ditta CIR33. I rilievi dovranno essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali sorgenti sonore, sia in corrispondenza degli ambienti abitativi (secondo la definizione dell'art. 2 comma 1 lettera b della L. 447/95) vicini e degli spazi fruibili da persone e comunità, nelle condizioni maggiormente cautelative per i recettori. La relazione tecnica dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione ed immissione (assoluta e differenziale) previsti dalla normativa vigente, nella situazione maggiormente cautelativa per i recettori. La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento finalizzato al rientro nei limiti intervenendo o direttamente sulle sorgenti o sulla via di propagazione del rumore. Tale relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna



Provincia
di Ancona

planimetria con indicati i punti di misura, gli spazi utilizzati da persone e comunità, la posizione dei recettori e delle sorgenti, le distanze tra sorgenti e gli ambienti abitativi, e le principali infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di pertinenza, e la classificazione acustica dell'area.

VIII. Di stabilire che le tipologie di rifiuti ammissibili in discarica sono le seguenti:

EER	Denominazione Rifiuto (operazioni consentite: D1-D15)	Quantità Max Stoccabi le(tonn)	Quantità stoccaggio annuo(tonn)	Quantità recupero annuo(tonn)
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI			
020100	<i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i>			
020101	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	-	-	-
020300	<i>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di m</i>			
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	-	-	-
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE			
030100	<i>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>			
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	-	-	-
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE			
040200	<i>rifiuti dell'industria tessile</i>			
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	-	-	-
040299	rifiuti non specificati altrimenti	-	-	-
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI			
070200	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (pffu) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>			
070213	rifiuti plastici	-	-	-
070299	rifiuti non specificati altrimenti	-	-	-
12 *	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA			
120100	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>			
120117	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	-	-	-
15 *	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)			
150100	<i>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>			
150101	imballaggi in carta e cartone	-	-	-
150102	imballaggi in plastica	-	-	-
150103	imballaggi in legno	-	-	-
150105	imballaggi in materiali compositi	-	-	-
150106	imballaggi in materiali misti	-	-	-
150200	<i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i>			
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	-	-	-
16 *	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO			
160100	<i>veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13,14,16 06 e 16 08)</i>			
160119	plastica	-	-	-
160300	<i>prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>			
160304	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03	-	-	-



17 *	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)			
170200	<i>legno, vetro e plastica</i>			
170201	legno	-	-	-
170203	plastica	-	-	-
170500	<i>terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</i>			
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	-	-	-
170600	<i>materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</i>			
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	-	-	-
170900	<i>altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</i>			
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	-	-	-
19 *	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE			
190500	<i>rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</i>			
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	-	-	-
190503	compost fuori specifica	-	-	-
190800	<i>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i>			
190801	vaglio	-	-	-
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	-	-	-
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	-	-	-
190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	-	-	-
190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	-	-	-
190899	rifiuti non specificati altrimenti	-	-	-
190900	<i>rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</i>			
190901	rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	-	-	-
191200	<i>rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i>			
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	-	-	-
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA			
200100	<i>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)</i>			
200101	carta e cartone	-	-	-
200102	vetro	-	-	-
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	-	-	-
200110	abbigliamento	-	-	-
200111	prodotti tessili	-	-	-
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	-	-	-
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	-	-	-
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	-	-	-
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	-	-	-
200139	plastica	-	-	-
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	-	-	-
200199	altre frazioni non specificate altrimenti	-	-	-
200200	<i>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>			
200201	rifiuti biodegradabili	-	-	-

200202	terra e roccia	-	-	-
200203	altri rifiuti non biodegradabili	-	-	-
200300	<i>altri rifiuti urbani</i>			
200301	rifiuti urbani non differenziati	-	-	-
200302	rifiuti dei mercati	-	-	-
200303	residui della pulizia stradale	-	-	-
200304	fanghi delle fosse settiche	-	-	-
200306	rifiuti della pulizia delle fognature	-	-	-
200307	rifiuti ingombranti	-	-	-
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	-	-	-

- IX.** Almeno 3 mesi prima dell'inizio dei conferimenti dei rifiuti nel secondo lotto dovrà essere presentato a questa Provincia e all'ATA Rifiuti il Piano Economico Finanziario redatto sulla base dei dati più aggiornati disponibili. Fino all'approvazione del suddetto Piano, il documento di riferimento sarà quello approvato con il provvedimento n. 130/2016/AIA, emesso con D.D. 1710 del 29/11/2016.
- X.** **L'inizio delle attività di abbancamento dei rifiuti nel 2° lotto (D1) e di gestione dell'impianto di trattamento del percolato (D9) è subordinato alla presentazione della dichiarazione di fine lavori, del certificato di collaudo e all'accettazione formale, da parte della Provincia, delle garanzie finanziarie di cui ai precedenti paragrafi.**
- XI.** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3 e 8, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento, efficace dalla data di notifica al gestore, sarà oggetto di riesame, con valenza di rinnovo, decorsi 16 anni dalla data di rilascio. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il gestore, tra i 180 giorni e i 120 giorni dal suddetto termine, presenta all'Autorità Competente apposita domanda corredata della documentazione di cui all'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato.
- XII.** Di precisare che il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006.
- XIII.** Di dare atto che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le eventuali modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione ai fini della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o delle relative condizioni.
- XIV.** Di stabilire che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce l'AIA n. 106, emessa con D.D. 255 del 3/6/2015, e successive modifiche, fatto salvo quanto stabilito al paragrafo VI, lett. c, e al paragrafo IX del presente atto.
- XV.** Di far salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri organismi.
- XVI.** Di fare salvi gli eventuali diritti di terzi.
- XVII.** Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura

impegno di spesa.

- XVIII.** Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore;
- XIX.** Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- XX.** Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L

Ancona, 30/01/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

BUGATTI SERGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ROTOLONI MARIA CRISTINA

Classificazione 09.01.02
Fascicolo 2018/51

ALLEGATO 1 – ELENCO ELABORATI PROGETTUALI

Elaborati inviati il 12/07/2023, prot. 24210 di pari data (gli allegati barrati sono quelli sostituiti dalla documentazione integrativa inviata successivamente):

1. 2023_07_12_domanda AIA 2 LOTTO
2. ELENCO ALLEGATI
3. ALL1_relazione tecnica aia
4. ALL2_sintesi non tecnica
- ~~5. ALL3_PianoGestMonitorPost_AIA~~
6. ALL4_Piano monitoraggio e controllo qualità e ambiente anno 2023
7. ALL5_Piano di monitoraggio e controllo sicurezza e etica 2023
8. ALL6_ parere finale arpam metodiche PMC
9. ALL7_ approvazione metodi prova provincia
10. ALL8_ tabella BAT
11. ALL9_ certificati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, EMAS
12. ALL10_Dich.Amb.Rev._23_data_22_08_31_
13. ALL11 – AIA e successive modifiche
14. ALL12_LETTERA_PROVINCIA esclusione da valutazione da VIA
15. A-Relazione generale 28-06-2023
16. ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
17. B.1 - Relazione geologica_geotecnica_idrogeologica
18. B.2 -Barriere di fondo, laterali e sistema di copertura
19. B.3 -Relazione sul percolato e sul biogas
20. B.4 -Calcolo dei volumi
21. C.1 – Corografia
22. C.2 - Planimetria generale con modifiche da apportare
- ~~23. C.3 – Sezioni di variante II lotto.pdf~~
- ~~24. C.4 – Sezioni modifica argini operativi~~
25. C.5 - Rete di drenaggio del percolato
26. C.6 - Rete drenaggio sottotelo
- ~~27. C.7 – Captazione biogas~~
- ~~28. C.8 – Regimazione acque~~
- ~~29. C.9 – Particolari barriere e copertura~~
30. calcolo spese istruttorie
31. Computo
32. D.1 – Paratia
- ~~33. D.3.1 – Nuovo pozzo del percolato~~
34. D.3.2 - Impianto di sollevamento nuovo pozzo del percolato
35. D2 - Nuova vasca del percolato
36. E - Elenco prezzi - Analisi dei costi
- ~~37. F - Computo metrico estimativo~~
38. FV1-RELAZIONE FOTOVOLTAICO
39. FV2-ELABORATO FOTOVOLTAICO
- ~~40. G1 – Quadro economico II Lotto- COMPLETO~~
41. G2 - Quadro economico II Lotto- PER STRALCI

- 42.I - ELENCO ELABORATI
- 43.IE1-RELAZIONE IMP.ELETTRICO
- 44.IE2-ELABORATO IMP.ELETTRICO
- 45.IE3-QUADRI IMP.ELETTRICO
- 46.IT1-RELAZIONE LEGGE 10
- 47.IT2-ELABORATO IMP.TERMICO
- 48.Lettera presentazione progetto (fabbricato uffici)
- 49.PA1-ELABORATO PROG.ARCH
- 50.PA2-ELABORATO PROG.ARCH
- 51.PA3-ELABORATO PROG.ARCH
- 52.PLV-ELABORATO PROG.LINEA VITA
- 53.PS1-ELABORATO PROG.STRUTT
- 54.PS2-ELABORATO PROG.STRUTT
- 55.PS3-ELABORATO PROG.STRUTT
- 56.PS4-ELABORATO PROG.STRUTT
- 57.PS5-ELABORATO PROG.STRUTT
- 58.PS6-ELABORATO PROG.STRUTT
- 59.UNICO ACU-RELAZIONE ACUSTICA
- 60.Quietanza_CBILL ONERI_AIA

Elaborati inviati il 10/11/2023, prot. 38925 di pari data:

- 61.Integrazioni richieste-invio
- 62.2023.11.06 - VPIA (Lotto II) - (valutazione previsionale impatto acustico)
- 63.C.3 Sezioni INTEGRAZIONE
- 64.C.4 Modifica argini operativi INTEGRAZIONE
- 65.C.7 Rete capt. biogas INTEGRAZIONE
- 66.C.8 Regimazione acque INTEGRAZIONE
- 67.C.9 Particolari costruttivi INTEGRAZIONE
- 68.Computo metrico estimativo.pdf.p7m
- 69.D.3.1 Nuovo pozzo del percolato INTEGRAZIONE
- 70.Novembre 2023 - Piano di ges. e monit
- ~~71.PS1 - Elaborato esecutivo paratia~~
- 72.PS2 - Elaborato esecutivo paratia
- 73.Quadro economico II° Lotto
- 74.Relazione criteri localizzativi
- ~~75.PS3 - Relazione di calcolo paratia~~
- 76.Verifica di stabilità - Rel. e Tab.

Elaborati inviati il 17/1/2024, prot. 1705 del 18/1/2024:

- 77.Elaborato grafico (PS1)
- 78.Relazione completa
- 79.Relazione paratia (PS3)

Elaborato inviati il 26/1/2024, prot. prov. 3105 di pari data:

- 80.Integrazioni a richieste conferenza servizi _15_12_2023